Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

del 2 aprile 2008 (Stato 20 gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),⁵

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

- ¹ La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE⁶ (direttiva UE relativa alle macchine).⁷
- ² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.⁸

RU 2008 1785

- ¹ RS **930.11**
- 2 RS **832.20**
- 3 RS **734.0**
- 4 RS **946.51**
- Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
- Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
- Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).

^{2bis} Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all'articolo 3 punti 8–13 del regolamento (UE) 2019/1020⁹ (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 numero 1.¹⁰

- ³ Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.¹¹
- ⁴ Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010¹² sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).¹³

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato¹⁴

- ¹ È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
 - a. quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni né l'ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine¹⁵ contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale:
 - soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e
 - c. un operatore economico secondo l'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato¹⁶ adempie gli obblighi di cui all'articolo 4*a*.¹⁷

equivale all'immissione sul mercato se quest'ultima non è avvenuta in precedenza.

- Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
- della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

 Introdotto dall'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU **2016** 5197). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2021 in vigore dal 16 lug. 2021 (RU **2021** 131)
- 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU **2021** 131).

 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU **2021** 131).
- 12 RS **930.111**
- Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1º lug. 2010 (RU 2010 2583).
- Nuova espr. giusta l'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.
- Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 2^{bis}.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).

³ Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.

Art. 3 Norme tecniche

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine¹⁸.¹⁹

Art. 4 Organismi di valutazione della conformità

- ¹ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
 - essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996²⁰ sull'accreditaa. mento e sulla designazione;
 - b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; op-
 - essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

lbis Gli organismi di valutazione della conformità che effettuano valutazioni della conformità secondo il regolamento (UE) 2023/123021 (regolamento UE relativo alle macchine) devono essere accreditati ai sensi dell'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione nonché soddisfare le condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento UE relativo alle macchine.22

² Gli organismi di valutazione della conformità informano l'autorità federale competente del relativo campo specifico se l'attestato d'esame del tipo o l'ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l'intervento dell'autorità competente.

Art. 4a23 Obblighi degli operatori economici

Gli obblighi spettanti ai seguenti operatori economici derivano dalle disposizioni del regolamento UE sulla vigilanza del mercato²⁴, fatte salve le disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine²⁵:

- fabbricante: dall'articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine e dall'articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;
- Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
- 20 **RS 946.512**
- Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1. Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2023, in vigore dal 20 gen. 2024 (RU **2023** 663). Introdotto dal n. I dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU **2021** 131).

- Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 2^{bis}.
- Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

- mandatario: dall'articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine nonché dall'articolo 4 capoversi 3 e 4 e dall'articolo 5 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato:
- c. importatore, distributore e fornitore di servizi di logistica: dall'articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 5 Sorveglianza del mercato²⁶

- ¹ La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSPro²⁷. ²⁸
- ² I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine^{29,30} I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo

Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.

Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1º lug. 2010 (RU **2010** 2583).

²⁷ RS **930.111**

Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1º lug. 2010 (RU 2010 2583).

²⁹ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).

Allegato 131 (art. 1 cpv. 2bis e 3)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1. Le espressioni qui appresso della direttiva UE relativa alle macchine³² e del regolamento UE sulla vigilanza del mercato³³ hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Espressioni italiane a.

UE	Svizzera
immissione sul mercato all'interno della Comunità	immissione sul mercato in Svizzera
messa in servizio all'interno della Comunità	messa in servizio in Svizzera
persona stabilita all'interno della Comunità	persona domiciliata in Svizzera
stato membro	Svizzera
nazionale	svizzero
organismo notificato	organismo di valutazione della conformità
dichiarazione CE di conformità	dichiarazione di conformità
attestato d'esame CE del tipo	attestato d'esame del tipo
esame CE del tipo	esame del tipo
procedura per la certificazione di esame CE del tipo	procedura per la certificazione di esame
Unione	Svizzera

b. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft	Inverkehrbringen in der Schweiz
Inbetriebnahme in der Gemeinschaft	Inbetriebnahme in der Schweiz
in der Gemeinschaft ansässige Personen	in der Schweiz niedergelassene Personen
Mitgliedstaat	Schweiz

Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II dell'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU **2016** 5197). Aggiornato dal n. II dell'O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU **2021** 131). Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 2bis.

UE	Svizzera
einzelstaatlich	schweizerisch
Marktaufsicht/Marktüberwachung	Marktüberwachung
benannte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
EG-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EG-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung
EG-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EG-Baumusterprüfverfahren	Baumusterprüfverfahren
Einführer	Importeur
Union	Schweiz
c. Espressioni francesi	
UE	Svizzera
UE mise sur le marché dans la Communauté	Svizzera mise sur le marché en Suisse
mise sur le marché dans la Communauté	mise sur le marché en Suisse
mise sur le marché dans la Communauté mise en service dans la Communauté	mise sur le marché en Suisse mise en service en Suisse
mise sur le marché dans la Communauté mise en service dans la Communauté personne établie dans la Communauté	mise sur le marché en Suisse mise en service en Suisse personne établie en Suisse
mise sur le marché dans la Communauté mise en service dans la Communauté personne établie dans la Communauté Etat membre	mise sur le marché en Suisse mise en service en Suisse personne établie en Suisse Suisse
mise sur le marché dans la Communauté mise en service dans la Communauté personne établie dans la Communauté Etat membre national	mise sur le marché en Suisse mise en service en Suisse personne établie en Suisse Suisse suisse
mise sur le marché dans la Communauté mise en service dans la Communauté personne établie dans la Communauté Etat membre national organisme notifié	mise sur le marché en Suisse mise en service en Suisse personne établie en Suisse Suisse suisse organisme d'évaluation de la conformité
mise sur le marché dans la Communauté mise en service dans la Communauté personne établie dans la Communauté Etat membre national organisme notifié déclaration CE de conformité	mise sur le marché en Suisse mise en service en Suisse personne établie en Suisse Suisse suisse organisme d'évaluation de la conformité déclaration de conformité
mise sur le marché dans la Communauté mise en service dans la Communauté personne établie dans la Communauté Etat membre national organisme notifié déclaration CE de conformité attestation d'examen CE de type	mise sur le marché en Suisse mise en service en Suisse personne établie en Suisse Suisse suisse organisme d'évaluation de la conformité déclaration de conformité certificat d'examen de type

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2003/37/CE: direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o i loro rimorchi (OETV 2; forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine inter- RS 741.413) cambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 167/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e

Direttiva 70/156/CEE: direttiva 70/156/CEE del Con- Ordinanza concernente le esisiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimor-morchi (OETV 1: chi, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 (sostituita dalla di- RS 741.412) rettiva 2007/46/CE, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

genze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro ri-

Direttiva 2002/24/CE: direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414)

Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT: RS 734.26)

Regolamento (CE) n. 1107/2009: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)

Direttiva 2009/128/CE: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Le tre ordinanze seguenti:

- Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161);
- 2. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81);
- 3. Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

Allegato 2 (art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: \dots^{34}

Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 1785.